

Del. n. 62/2014/PAR



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:

Gaetano D'AURIA	presidente
Maria Annunziata RUCIRETA	consigliere
Paolo PELUFFO	consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere
Marco BONCOMPAGNI	consigliere, relatore

nell'adunanza del 28 maggio 2014;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;

UDITO il relatore, cons. Marco Boncompagni;

PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione – con nota prot. n. 2818/1.13.9 del 7 febbraio 2014 – una richiesta di parere, formulata dal Commissario prefettizio del Comune di Figline e Incisa Valdarno, in cui si chiede, ferma restando la non assoggettabilità del citato ente alle regole del patto di stabilità, in quanto il comune è stato istituito, a far data dall'1 gennaio 2014, con l.r. 18 giugno 2013 n. 31, a seguito della fusione dei comuni di Figline Valdarno e Incisa in Val d'Arno, e, pertanto, è soggetto alla disciplina recata dal patto di stabilità interno solo a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 (art. 31, c. 23, della l. n. 183/2011), quali disposizioni in materia di personale si debbano osservare in conseguenza della disposta fusione; in particolare se debbano essere applicate:

- 1) le disposizioni inerenti il contenimento della spesa ex art. 1, comma 557, oppure il comma 562 della l. n. 296/2006;
- 2) per le nuove assunzioni, l'art. 76 del d.l. n. 112/2008, conv. dalla l. n. 133/2008 e successive modifiche, con riferimento al limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni intervenute successivamente all'anno 2010 e non ricoperte oppure la normativa sul turnover.

Con riguardo alle assunzioni per le tipologie di lavoro flessibile, si chiede, infine, di conoscere la modalità di individuazione del tetto di spesa di riferimento.

CONSIDERATO

1. La richiesta di parere è ammissibile, sia sotto il profilo soggettivo, essendo stata correttamente formulata dal Commissario prefettizio del comune interessato e inviata alla Corte per il tramite del Consiglio delle autonomie, sia sotto il profilo oggettivo, essendo inerente a una problematica – la spesa per il personale – che indiscutibilmente attiene alla materia della contabilità pubblica.

2. Nel merito, con riferimento al primo quesito, stante la non assoggettabilità del Comune al patto di stabilità sino a tutto l'esercizio finanziario 2016, si ritiene, in considerazione del fatto che l'art. 1, comma 557, della l. n. 296 del 2006 è applicabile ai soli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, che l'ente debba ottemperare al disposto di cui all'art. 1, c. 562, della menzionata legge, il quale prevede che le spese di personale, per gli enti non sottoposti alle

regole del patto di stabilità interno, considerate al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP e con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non debbono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.

3. Con riferimento al punto n. 2 della premessa, il Collegio è dell'avviso che trovi piena applicazione l'art. 76 del d.l. n. 112/2008, conv. dalla l. n. 133/2008 e successive modificazioni, in quanto la disposizione testè citata prevede come destinatari tutti gli enti locali a prescindere dalla loro assoggettabilità o meno alle regole del patto di stabilità interno e risponde all'esigenza di conseguire la razionalizzazione e la riduzione della spesa di personale principi, questi, peraltro, insiti teleologicamente nello stesso processo di fusione tra comuni.

4. In ordine al terzo quesito, si ritiene che l'ente faccia riferimento alla disposizione recata dall'art. 9, c. 28, del d.l. n. 78/2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010 e successive modifiche, la quale prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale mediante il ricorso a forme di lavoro flessibile, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Al fine di individuare la spesa sostenuta per il ricorso alle tipologie di lavoro flessibile, sulla quale calcolare il limite percentuale di legge, il Collegio è dell'avviso che la base di riferimento della spesa debba avere riguardo alla spesa complessiva per dette tipologie di lavoro sostenuta da entrambi i comuni antecedentemente alla disposta fusione, come, peraltro, ritenuto da questa Sezione con riferimento alle unioni di comuni (delib. n. 41/2009 e n. 13/2011) e, comunque, normativamente previsto per le stesse unioni dall'art. 32, c. 5, del TUEL, anche sulla scorta della considerazione che i due comuni in questione, ora fusi, in precedenza avevano costituito un'unione per l'esercizio associato di funzioni e servizi.

* * * *

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti–Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Commissario prefettizio del Comune di Figline e Incisa Valdarno, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 2818/1.13.9 del 7 febbraio 2014.

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana e al Commissario prefettizio del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Firenze, 28 maggio 2014

L'estensore
f.to Marco Boncompagni

Il presidente
f.to Gaetano D'Auria

Depositata in Segreteria il 16 giugno 2014
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli